

N. R.G. 55-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA

Il Tribunale, in persona del giudice dott. Marco Molaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento promosso da

[] nato a [] C.F.
[], assistito dall'avv. Ottavia Malagoli,

- ricorrente -

con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine degli
Avvocati di Modena, Gestore della crisi avv. Emanuela Iannantuoni.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato in data 2 marzo 2026 il sig. [] ha chiesto
l'accesso alla procedura di concordato minore, in forma liquidatoria, ai sensi dell'art.
74, co. 2, CCII, allegando la proposta e il piano, nonché la relazione particolareggiata
dell'OCC redatta dal Gestore della crisi in data 27 febbraio 2026, con la
documentazione prevista dagli artt. 75 e 76 CCII.

All'esito dell'esame preliminare, con decreto del 15 marzo 2026 sono state
richieste integrazioni e chiarimenti in ordine, tra l'altro, alla natura e al grado
dell'ipoteca iscritta da [] alla graduazione dei crediti
iscritti a ruolo, alla coerente riformulazione della proposta secondo l'ordine delle
prelazioni, alla qualificazione del credito professionale dell'advisor, alle tempistiche di
versamento della provvista e alla convenienza della proposta rispetto all'alternativa

liquidatoria, avuto riguardo anche all'orizzonte temporale triennale di cui all'art. 272, co. 3, CCII.

Il ricorrente ha adempiuto mediante memoria integrativa depositata in data 20 marzo 2026 e mediante integrazione della relazione dell'OCC depositata in data 19 marzo 2026, producendo altresì la documentazione ipotecaria relativa all'iscrizione esattoriale del 10 febbraio 2020.

Con decreto in data 3 aprile 2026 questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura ai sensi dell'art. 78 CCII, disponendo le comunicazioni ai creditori, la pubblicità e le misure protettive, nonché onerando l'OCC del deposito della relazione sull'esito delle adesioni e delle eventuali contestazioni, con indicazione del computo.

In data 25 maggio 2026 il Gestore della crisi ha depositato relazione sull'esito delle adesioni dei creditori, rappresentando l'avvenuto invio dell'avviso ai creditori in data 8 aprile 2026 e l'intervenuta decorrenza del termine senza comunicazioni di dissenso.

DIRITTO

1. Ammissibilità della proposta e presupposti soggettivi e oggettivi

Dagli atti, come già ricostruito nel decreto di apertura del 3 aprile 2026, il ricorrente è persona fisica oggi lavoratore dipendente a tempo indeterminato e non svolge attualmente attività d'impresa; risulta che in passato egli è stato titolare di impresa individuale, cessata il 31 agosto 2011 con cancellazione dal registro delle imprese.

La situazione debitoria è composta da passività di natura mista, in parte riconducibili alla pregressa attività imprenditoriale e in parte a obbligazioni di natura personale e familiare; ne consegue che non ricorre la qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, mentre risulta integrata la categoria residuale dei debitori di cui all'art. 2, co. 1, lett. c), CCII, non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

In ogni caso, anche a voler valorizzare il precedente esercizio di impresa individuale, dagli atti non emergono elementi idonei a collocare il ricorrente oltre i limiti dimensionali previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d), nn. 1), 2) e 3), CCII.

Quanto alla pregressa cancellazione dal registro delle imprese, si dà atto dell'esistenza di un dibattito interpretativo sulla portata dell'art. 33, co. 4, CCII (in punto di inammissibilità della domanda di accesso presentata dall'imprenditore cancellato), e si ritiene che tale disposizione, pur nella sua formulazione letterale ampia, debba essere interpretata in modo sistematico e teleologico, così da non estendere la sanzione di inammissibilità al concordato minore di tipo liquidatorio proposto dall'imprenditore individuale persona fisica cancellato, ma da circoscriverla alle ipotesi in cui l'accesso abbia natura dilatoria ovvero risulti logicamente incompatibile con la cessazione dell'attività.

In particolare, si richiama la *ratio* “anti-dilatoria” storicamente sottesa alla preclusione per il soggetto cancellato, *ratio* che nel diritto vivente è stata valorizzata, in tema di concordato preventivo, dalla giurisprudenza di legittimità che ha escluso la proponibilità del concordato da parte della società cancellata, anche in ragione del venir meno dell'impresa cui tende il risanamento (Cass. 21286/2015; Cass. 4329/2020). Si è altresì rilevato che una trasposizione automatica di tali principi al concordato minore liquidatorio dell'ex imprenditore individuale non è giustificata, poiché qui non si è in presenza di uno strumento destinato a risanare un'attività cessata, né di una domanda funzionale a sospendere o eludere un percorso liquidatorio “maggiore”, bensì di un istituto che, nella variante liquidatoria ex art. 74, co. 2, CCII, mira a realizzare un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, anche attraverso l'apporto di finanza esterna.

In questa stessa prospettiva, può essere richiamato un orientamento di merito (App. Napoli, 14 luglio 2025) che interpreta l'art. 33, co. 4, CCII nel senso di colpire con l'inammissibilità il solo concordato minore in continuità e di salvaguardare, invece, la proponibilità del concordato minore liquidatorio, nonché la necessità di un'interpretazione costituzionalmente e unionisticamente orientata, coerente con le finalità di seconda opportunità e di massimizzazione del valore rispetto allo scenario liquidatorio, proprie anche della direttiva (UE) 2019/1023.

Nel caso di specie, ricorrono dunque le condizioni per ritenere non operante la preclusione di cui all'art. 33, co. 4, CCII, trattandosi di concordato minore liquidatorio, fondato su apporto di risorse esterne e strutturato per assicurare un risultato comparativamente migliore per il ceto creditorio rispetto alla liquidazione controllata.

Sotto il profilo documentale, la domanda è corredata della documentazione richiesta dall'art. 75 CCII e della relazione dell'OCC ex art. 76 CCII, dalla quale risulta verificata la completezza, veridicità e attendibilità della documentazione prodotta, nonché ricostruita la genesi dell'indebitamento e la condotta del debitore, con valutazione di fattibilità e convenienza della proposta.

Il Gestore ha inoltre attestato l'assenza delle cause di inammissibilità di cui all'art. 77 CCII, con specifico riferimento alla mancanza di precedenti benefici di esdebitazione ostativi; in particolare, non risultano due precedenti esdebitazioni e vi è assenza di atti in frode ai creditori.

2. Regime di trattamento dei crediti privilegiati e parametro comparativo con la liquidazione

La proposta prevede il pagamento non integrale di crediti muniti di prelazione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 75, co. 2, CCII è possibile prevedere un soddisfacimento non integrale dei crediti assistiti da prelazione purché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

Nel caso concreto, l'attivo prontamente liquidabile risulta sostanzialmente inesistente (giacenze minime e assenza di beni mobili di valore), mentre l'unico cespite immobiliare è rappresentato dalla quota del 50% dell'abitazione principale, gravata da ipoteca volontaria di primo grado in favore di e, in secondo grado, da ipoteca esattoriale iscritta da in data 10 febbraio 2020.

La ricostruzione analitica svolta in sede integrativa e recepita nel decreto di apertura ha evidenziato che, nello scenario liquidatorio, il ricavo della vendita forzata, al

netto dei costi di realizzo e dei costi di procedura, verrebbe assorbito in via prioritaria dal credito fondiario di primo grado e dalle poste prededucibili, con capacità soddisfacente della garanzia esattoriale stimabile in misura meramente residuale.

Si dà conto del confronto con l'alternativa liquidatoria, assumendo l'orizzonte triennale di cui all'art. 272, co. 3, CCII, parametrando l'utilità teoricamente acquisibile alle eccedenze reddituali rispetto al mantenimento annuo, così come quantificate in atti: entrate annue stimate in euro 26.370,00, mantenimento annuo euro 21.480,00, eccedenza annua euro 4.890,00 e utilità teorica triennale euro 14.670,00.

A fronte di tale parametro, l'attivo offerto dal piano è pari a euro 19.500,00 e risulta superiore, con differenza pari a euro 4.830,00.

Ne consegue che l'apporto programmato integra l'incremento di attivo richiesto dall'art. 74, co. 2, CCII, poiché consente l'emersione di un'utilità distribuibile certa e temporalmente determinata, in luogo dell'alea e dell'incapienza proprie dello scenario liquidatorio.

Deve altresì darsi atto che, in attuazione dell'art. 75, co. 2-bis, CCII, la proposta include la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo fondiario in regolare ammortamento gravante sull'abitazione principale, e ha attestato i presupposti richiesti dalla norma, con specifico riferimento alla regolarità del rapporto e alla non lesione dei diritti degli altri creditori, in ragione dell'assorbimento del valore di liquidazione da parte della pretesa del creditore ipotecario di primo grado.

3. Fattibilità del piano e sostenibilità dell'apporto

Va quindi verificata la fattibilità del piano e la sostenibilità dell'apporto proposto.

Il piano è strutturato come concordato minore liquidatorio con versamenti periodici a carico del reddito futuro da lavoro dipendente del ricorrente, per complessivi euro 19.500,00.

La provvista è articolata in arco quinquennale con 60 versamenti mensili ordinari e 5 versamenti aggiuntivi correlati alla tredicesima (complessive 65 rate), nella

misura di euro 300,00 mensili con versamento doppio nel mese di corresponsione della tredicesima, secondo quanto indicato nella proposta come integrata e recepito nel decreto di apertura.

Si conferma il giudizio di sostenibilità compiuto dall' che ha ricostruito il reddito medio degli anni precedenti e le spese di mantenimento del debitore e del nucleo familiare in misura idonea a garantire un'esistenza dignitosa.

In particolare, sulla base dei redditi degli ultimi anni e delle buste paga prodotte, l'OCC ha stimato entrate mensili complessive pari a euro 2.197,50 (comprehensive dell'assegno unico), a fronte di spese mensili quantificate in euro 1.790,00, con margine teorico di euro 407,50; nell'ambito di tale margine, l'apporto mensile promesso (euro 300,00) risulta coerente con la necessità di preservare un residuo per imprevisti e per il mantenimento del nucleo, tenuto conto anche della presenza di un figlio minore e del carattere monoreddito della famiglia.

Tale giudizio risulta ulteriormente rafforzato dalle garanzie esecutive previste nel piano, tra cui il vincolo espresso del trattamento di fine rapporto del debitore, destinato, in caso di cessazione o modifica del rapporto di lavoro prima della naturale scadenza del piano, a costituire fonte di integrale copertura della provvista residua necessaria al soddisfacimento degli impegni concordati.

La fattibilità è ulteriormente presidiata dalle modalità esecutive previste, indicate in proposta e richiamate nel decreto di apertura, che rendono verificabile l'adempimento: le somme devono confluire su conto corrente dedicato alla procedura; è prevista la facoltà e l'impegno del debitore di conferire delegazione di pagamento al datore di lavoro per la trattenuta diretta della quota mensile e il riversamento alla procedura; il controllo dell'esecuzione, la verifica dei flussi e la predisposizione dei riparti sono affidati al Gestore della crisi, con rendicontazione periodica semestrale e previsione di riparti parziali con cadenza annuale.

In questo quadro, l'articolazione della provvista, la sua coerenza con la capacità reddituale desumibile dagli anni precedenti e la previsione di strumenti di controllo e di versamento idonei a ridurre il rischio di inadempimento consentono di ritenere il piano

concretamente eseguibile nei termini proposti, come attestato dal Gestore e come già valorizzato in sede di apertura.

4. Formazione del consenso, maggioranze e applicabilità del *cram down* fiscale

Occorre verificare l'esito della raccolta delle adesioni e il raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 79 CCII.

Il Gestore della crisi ha depositato relazione dalla quale risulta che, nel termine assegnato con il decreto di apertura ai sensi dell'art. 78 CCII, non sono pervenute comunicazioni di dissenso né contestazioni, a fronte dell'avvenuto invio dell'avviso ai creditori.

La proposta risulta, inoltre, rivolta a un unico creditore,

titolare dell'intero passivo ammesso al voto.

Ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, il creditore si intende consenziente alla proposta nei termini in cui gli è stata trasmessa.

Nel caso di specie, pertanto, l'inerzia dell'unico creditore deve essere qualificata come manifestazione di consenso.

Ciò posto, deve ritenersi che siano state raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 79, comma 1, CCII, sia sotto il profilo della maggioranza per valore, sia con riferimento al requisito, previsto dal secondo periodo, della maggioranza per teste dei voti espressi.

In particolare, la nozione di voti espressi non può essere intesa in senso restrittivo come coincidente con i soli voti esplicitamente dichiarati, ma deve essere letta in senso funzionale, quale voto comunque manifestato secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Le nozioni di voto espresso e di voto esplicito non coincidono, atteso che l'espressione della volontà può avvenire anche in forma implicita, laddove sia la legge stessa ad attribuire al silenzio un determinato significato.

Ne deriva che, nel caso in esame, l'unico creditore deve ritenersi avere espresso voto favorevole mediante il meccanismo del silenzio-assenso, con conseguente raggiungimento sia della maggioranza per valore sia della maggioranza per teste dei voti espressi richiesta dall'art. 79, comma 1, secondo periodo, CCII.

Non occorre, pertanto, fare applicazione del meccanismo sostitutivo di cui all'art. 80, comma 3, secondo periodo, CCII.

Deve, per completezza, precisarsi che, per le ragioni chiarite dalla Corte di cassazione (sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026), non è necessario ricorrere alla transazione fiscale secondo le modalità previste per il concordato preventivo o per gli accordi di ristrutturazione dei debiti al fine di accedere allo strumento del concordato minore.

Invero, quest'ultimo è caratterizzato da un modulo procedimentale autonomo e semplificato, connotato dal necessario intervento dell'OCC, che lo rende incompatibile, ai sensi dell'art. 74, comma 4, CCII, con le più rigide regole dettate dall'art. 88 CCII, tra cui quelle relative al previo parere conforme dell'amministrazione finanziaria.

Ne consegue che il trattamento dei crediti erariali nel concordato minore segue un percorso proprio, che non presuppone l'attivazione della procedura di transazione fiscale disciplinata per gli altri strumenti di regolazione della crisi.

5. Sintesi del contenuto della proposta omologata e modalità esecutive

La proposta di concordato minore liquidatorio, come integrata e recepita nel decreto di apertura, prevede versamenti a carico del reddito futuro da lavoro dipendente del ricorrente, per complessivi euro 19.500,00, da pagarsi all'Agenzia Entrate e Riscossione di Modena.

La provvista verrà reperita in un arco quinquennale mediante 60 versamenti mensili di euro 300,00 e ulteriori 5 versamenti correlati alla tredicesima (con versamento doppio nel mese di corresponsione della tredicesima), per complessive 65 rate.

Il debitore è tenuto a far confluire tutte le somme su un conto corrente dedicato alla procedura. Il controllo dell'esecuzione, la verifica dei flussi, la predisposizione dei riparti, nonché la rendicontazione periodica semestrale e l'eventuale esecuzione di riparti parziali con cadenza annuale sono affidati al Gestore della crisi, secondo quanto indicato nel ricorso e nella memoria integrativa.

È altresì prevista, ai sensi dell'art. 75, comma 2-bis, CCII, la prosecuzione del pagamento delle rate del mutuo fondiario gravante sull'abitazione principale, ritenuta compatibile con i diritti dei creditori in ragione dell'incapienza dello scenario liquidatorio sull'immobile e della convenienza complessiva della proposta.

Letti gli artt. 79 e 80 CCII;

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del giudice dott. Marco Molaro, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 55-1/2026 PU, così provvede:

- 1) omologa il concordato minore liquidatorio proposto dal sig. come da proposta e piano depositati e come integrati, alle condizioni e con le modalità esecutive richiamate in motivazione;
- 2) dichiara chiusa la procedura;
- 3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni alla parte ricorrente e all'OCC.
- 4) dispone che, a cura dell'OCC, la presente sentenza sia pubblicata nell'apposita area presente sul sito web del Tribunale e comunicata al creditore entro 10 giorni dalla comunicazione ricevuta.

Così deciso in Modena, 29 maggio 2026.

Il Giudice
dott. Marco Molaro